



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Progetto

(attuazione del «Piano d'azione gestione integrata delle frontiere» e aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2, 2^{bis} (nuovo), 2^{ter} (nuovo) e 3 prima frase e nota a piè di pagina

² Il Consiglio federale disciplina le verifiche di frontiera che possono essere svolte alle frontiere esterne Schengen della Svizzera in conformità degli Accordi suddetti e i controlli che possono essere svolti alle frontiere interne Schengen della Svizzera in conformità al Codice frontiere Schengen nonché lo svolgimento di queste verifiche e di questi controlli. Può prevedere emolumenti per le verifiche e i controlli.

^{2bis} La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), le autorità le autorità federali e cantonali competenti per le verifiche di frontiera e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

^{2ter} Se l'entrata è rifiutata alla frontiera esterna Schengen, l'autorità competente per le verifiche di frontiera emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64.

³ Se, conformemente al codice frontiere Schengen³, i controlli alla frontiera interna Schengen della Svizzera sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata,

¹ FF 20XX ...

² RS 142.20

³ Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

l'autorità competente emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen.

Art. 9 Competenza per le verifiche sulle persone

¹ I Cantoni eseguono le verifiche di frontiera alle frontiere esterne Schengen sul loro territorio.

^{1bis} In caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera conformemente al codice frontiere Schengen, gli stessi sono eseguiti dall'AFD d'intesa con i Cantoni di confine.

² *abrogato*

Art. 65 Rifiuto d'entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento della verifica di frontiera in un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

² L'autorità competente per la verifica di frontiera emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen⁴ una decisione motivata a nome della SEM. L'opposizione scritta contro tale decisione deve essere presentata alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull'opposizione entro 48 ore.

³ La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito internazionale o entro un settore definito dell'aerodromo per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76–78). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi⁵).

Art. 73 cpv. 1 lett. c e 2

¹ La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

- c. assicurarne la consegna alle autorità di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione.

² Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari oppure oltre la consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo e in ogni caso non oltre i tre giorni.

⁴ Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

⁵ RS 142.31

Art. 82 cpv. 3

³ La Confederazione può, a tempo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio per il fermo di persone conformemente all'articolo 73 capoverso 1 lettera c. Una partecipazione finanziaria presuppone che:

- a. la persona sia fermata in un centro cantonale di partenza situato in prossimità della frontiera;
- b. nella zona di frontiera in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di attraversamenti illegali della frontiera e di verifiche sulle persone; e
- c. il centro cantonale di partenza sia destinato all'alloggio a breve termine di stranieri fermati e allontanati senza formalità nella zona di frontiera in questione al momento dell'attraversamento illegale della frontiera (art. 64c cpv. 1 lett. a).

Art. 92 rubrica

Obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

Art. 95 Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990⁶ di applicazione dell'Accordo di Schengen.

*Titolo prima dell'art. 95***Sezione 3: Obblighi dei gerenti di aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen***Art. 95a*

¹ Il gerente di un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen è tenuto a garantire i processi gestionali necessari in vista dello svolgimento ordinato delle verifiche di frontiera, ad adottare le misure edilizie del caso nonché a mettere gratuitamente a disposizione i locali necessari.

² Se l'aerodromo è un aeroporto internazionale, il gerente è inoltre tenuto a:

- a. mettere a disposizione le necessarie strutture per consentire alle imprese di trasporto aereo responsabili di assistere gli stranieri che all'aeroporto si vedono rifiutare l'entrata o il prosieguo del viaggio;

⁶ Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

- b. gestire una zona di transito internazionale; e
- c. mettere a disposizione, su richiesta della SEM, un alloggio economico per le persone che chiedono asilo all'aeroporto (art. 22 cpv. 3 LAsi⁷).

³ Gli adeguamenti dei processi gestionali, le misure edilizie e i cambiamenti di destinazione che tangono la procedura di verifica di frontiera negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen devono essere previamente sottoposti per approvazione all'autorità competente per le verifiche di frontiera. È fatta salva la procedura di approvazione dei piani secondo la legislazione sulla navigazione aerea.

⁴ Su richiesta dell'autorità competente per le verifiche di frontiera, la SEM può ordinare al gerente dell'aerodromo di adeguare i processi gestionali o le misure edilizie o può definire l'entità dei locali che il gerente deve mettere a disposizione gratuitamente. Fissa un termine ragionevole entro il quale queste misure devono essere realizzate.

⁵ Il Consiglio federale può definire nel dettaglio gli obblighi di cui ai capoversi 1-3.

Art. 100a cpv. 2 prima frase

² I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per le verifiche di frontiera, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all'estero in occasione del controllo dei documenti.

Art. 102b cpv. 2

² Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gerenti di aerodromi e altri servizi tenuti a verificare l'identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.

Titolo prima dell'art. 103

Sezione 2: Dati dei passeggeri, sorveglianza e controlli agli aerodromi e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Art. 103 cpv. 1 parte introduttiva e 2 prima frase

¹ L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per la verifica di frontiera utilizzano i dati così ottenuti al fine di:

² Le autorità competenti per la verifica di frontiera comunicano al SIC le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza.

Art. 103b cpv. 2 lett. d

² Le seguenti categorie di dati saranno trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale:

⁷ RS 142.31

- d. momento dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso, valico di frontiera e autorità competente per la verifica di frontiera.

Art. 103c cpv. 1 lett. a e 2 lett. a

¹ Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell'EES conformemente al regolamento EES (UE) 2017/2226⁸:

- a. l'Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell'ambito delle verifiche di frontiera;

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- a. l'Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare le verifiche di frontiera ai valichi delle frontiere esterne Schengen della Svizzera;

Art. 103g rubrica e cpv. 1–4

Verifica di frontiera automatizzata negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

¹ Negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen le autorità competenti per la verifica di frontiera possono applicare una procedura di verifica di frontiera automatizzata.

² Alla procedura di verifica automatizzata ...

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità della verifica di frontiera automatizzata.

⁴ Nel quadro della verifica di frontiera automatizzata ...

Art. 104 cpv. 1

¹ Per migliorare le verifiche di frontiera e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, su richiesta delle autorità competenti per la verifica di frontiera la SEM può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare alla SEM o alle autorità competenti per la verifica di frontiera i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.

Art. 104a cpv. 1 lett. a e 3

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per:

- a. migliorare le verifiche di frontiera.

⁸ Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.

³ Per migliorare le verifiche di frontiera e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per la verifica di frontiera possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

Art. 104c cpv. 1 e 4

¹ Per consentire alle autorità competenti per la verifica di frontiera di effettuare tali verifiche, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.

⁴ Le autorità competenti per la verifica di frontiera cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

Art. 108e cpv. 2 lett. b

² Le autorità o i terzi seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS:

- b. l'Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell'ambito delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne Schengen;

Art. 109a cpv. 2 lett. c

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- c. l'Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare le verifiche di frontiera;

¹ Le autorità competenti per le verifiche di frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.

Art. 116 rubrica

Traffico di migranti e altre forme d'incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali nonché incitazione all'esercizio di un'attività lucrativa senza autorizzazione

Art. 122d Infrazioni dei gerenti di aerodromi

¹ Se non osserva il termine per l'attuazione di una misura ordinata dalla SEM secondo l'articolo 95a capoverso 4, il gerente di un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen può vedersi imporre dalla SEM un onere giornaliero sino a 50 000 franchi.

² L'onere decade non appena la SEM considera ossequiati gli obblighi secondo l'articolo 95a capoverso 4.

³ Nel calcolo dell'importo è tenuto debito conto dell'importanza economica dell'aerodromo.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.